

STATUTO
“Dopo di noi: Insieme ETS”

Preambolo

La Fondazione nasce per volontà delle famiglie di disabili gravi che vogliono tutelare il futuro dei propri figli durante tutto l'arco della loro vita, del Comune di Cremona e della Diocesi di Cremona. La Fondazione si rende garante verso le famiglie dei disabili affinché le risorse loro o, comunque, a loro disposizione siano utilizzate al meglio per la conduzione di una vita dignitosa e serena, quanto più simile a quella di una famiglia, mantenuta per tutta l'esistenza del disabile, nel rispetto degli accordi e degli impegni etici, morali e contrattuali assunti con le famiglie.

Gli interventi sono tesi a promuovere iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della persona e della vita.

Articolo 1
Costituzione – sede - delegazioni

È costituita una Fondazione denominata “Dopo di noi: Insieme ETS” con sede in Cremona, Via Cattaro n. 1.

La Fondazione è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

L'indicazione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo

2 Scopi

La Fondazione opera a favore di persone portatrici di disabilità fisiche e/o mentali, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale tra quelle elencate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Le iniziative della Fondazione sono rivolte prioritariamente alle persone affette da disabilità grave, opera in difesa dei loro diritti e tutela la loro dignità in un contesto di costante miglioramento della qualità della vita e di formazione umana, familiare e sociale facilitandone l'integrazione e contrastando per quanto possibile il deterioramento legato sia alle patologie che all'avanzamento dell'età.

Articolo 3 Attività della fondazione

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di amministrazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la fondazione potrà a titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, residenziali, sociali e riabilitative;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi, borse di studio;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione intende promuovere, ideare e realizzare strutture di riabilitazione, recupero e sostegno diurne, residenziali, semiresidenziali e di emergenza favorendo l'integrazione sociale ed i diritti delle persone di cui all'art. 2 del presente statuto.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni del Codice del Terzo Settore

**Articolo
4
Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

**Articolo 5
Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali di interesse generale della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
- dai proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

Il patrimonio della fondazione e il fondo di gestione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, redatto secondo la normativa vigente, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro 6 mesi. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art 14 del Codice del terzo Settore la Fondazione:

- *deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti;*

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori; partecipanti istituzionali e partecipanti

Articolo 9 Fondatori

Sono Fondatori il Comune di Cremona, la Diocesi di Cremona e i **Famigliari** di disabili che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Qualora venisse a mancare alcuno dei Fondatori persone fisiche **per rinuncia o per decesso, il rinunciatario o, in caso di decesso, gli eredi o l'esecutore testamentario, entro dodici mesi dalla data della rinuncia o del decesso, potranno procedere alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative e i diritti previsti per i Fondatori, scelto tra persone che siano esse stesse disabili o che siano legate da vincoli di parentela, ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili o famiglie di disabili e così in perpetuo.**

Qualora i Fondatori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere adeguatamente motivata **con deliberazione adottata in apposita riunione, convocata dal Presidente, a maggioranza assoluta in prima convocazione o a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da tenersi in altra data.**

Trascorso invano il termine di cui al comma due, i Fondatori persone fisiche superstiti potranno procedere in apposita riunione convocata dal Presidente, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta in prima convocazione o a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da tenersi in altra data, **alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative e i diritti previsti per i Fondatori, scelto tra persone che siano esse stesse disabili o che siano legate da vincoli di parentela, ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili o famiglie di disabili, a condizione che concorra al patrimonio della Fondazione con una somma, rivalutata secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente a quella a suo tempo conferita dai Fondatori persone fisiche come fondo di dotazione.**

Può altresì chiedere di assumere la qualifica di Socio Fondatore un familiare di persona portatore di disabilità fisica e/o mentale a condizione che:

- venga presentato da un Fondatore;
- concorra al patrimonio della Fondazione con una somma, rivalutata secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente a quella a suo tempo conferita dai Fondatori persone fisiche come fondo di dotazione;

La qualifica di Fondatore è attribuita, con deliberazione adottata in apposita riunione convocata dal Presidente, dai Fondatori persone fisiche a maggioranza assoluta in prima convocazione o a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da tenersi in altra data.

In ogni caso il numero di Soci Fondatori persone fisiche non potrà superare le venticinque unità.

Articolo 10

Partecipanti istituzionali e Partecipanti

Possono divenire “Partecipanti Istituzionali” le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d’Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d’Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori, ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del presente statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13
Organi della
Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Comitato esecutivo di gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di controllo

I membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e il Presidente svolgono la propria attività istituzionale senza compenso, salvo rimborso spese.

Articolo 14

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici.

La composizione sarà la seguente:

- un membro designato dal Fondatore Comune di Cremona per tutta la durata del mandato di cui al presente articolo;
- un membro designato dal Fondatore Diocesi di Cremona per tutta la durata del mandato di cui al presente articolo;
- *fino a nove consiglieri scelti e nominati dagli altri Fondatori in apposita riunione convocata dal Presidente uscente, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta in prima convocazione o a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da tenersi in altra data ;*
- fino a quattro membri nominati tra i Partecipanti Istituzionali e Partecipanti dai membri come sopra designati.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza *dei rappresentanti* dei Fondatori.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a: stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto; approvare il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione; approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione; eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione; *eleggere al proprio interno il Vice Presidente*; delegare specifici compiti ai Consiglieri; nominare, ove opportuno, il Direttore generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico; nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico; nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione; nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti; deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che comportino incremento del patrimonio della Fondazione; deliberare eventuali modifiche statutarie; deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio; svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto e dalle norme. *Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova*

che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori persone fisiche. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione concernente la nomina del Presidente è validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori persone fisiche. *In caso di parità è eletto il Consigliere più anziano d'età.* Le deliberazioni concernenti *la nomina del Vice Presidente* l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori persone fisiche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento *dal Vice Presidente*.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.

Articolo 15

Comitato esecutivo di gestione

Il Comitato esecutivo di gestione è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente *ed il Vice Presidente* della Fondazione, che restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo di gestione.

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito

dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Comitato esecutivo di gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che non comportino incremento del patrimonio della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata.

Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se

non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Comitato esecutivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario verbalizzante.

Articolo 16
Presidente della
Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

Art. 17
Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Art. 18
Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Deve essere tenuto il Libro verbali dell'organo di controllo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19 Libri

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei fondatori e dei partecipanti;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

I membri della fondazione hanno diritto di esaminare i suddetti libri.

Articolo 20
Estinzione o
scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, previo il parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21
Clausola di
rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile e da ogni altra disposizione applicabile alle Fondazioni ETS.

Articolo 22

Norma transitoria

I Partecipanti che alla data di entrata in vigore della modifica dell'articolo 9 hanno un Familiare ospite della "Casa Famiglia" ed hanno versato a titolo di integrazione della retta giornaliera una somma, rivalutata secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente a quella a suo tempo conferita dai Fondatori persone fisiche come fondo di dotazione, possono chiedere entro dodici mesi di divenire Socio Fondatore.

La qualifica di Fondatore è attribuita con deliberazione adottata in apposita riunione convocata dal Presidente dai Fondatori persone fisiche a maggioranza assoluta in prima convocazione o a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da tenersi in altra data.